

Il sistema interscambio dell'Agenzia bloccherà le fatture in sospensione di imposta

06901

06901

# La stretta sui falsi esportatori

## Dal primo febbraio lo stop alle forniture senza l'Iva

DI FRANCO RICCA

**D**al 1° febbraio prossimo stop alle forniture senza Iva ai falsi esportatori abituali: il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate bloccherà le fatture in sospensione d'imposta appoggiate a dichiarazioni d'intento non valide. La novità è contenuta nell'ultima versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, che dà concreta attuazione alle disposizioni della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Un'altra innovazione consiste nella possibilità, per i produttori agricoli in regime speciale, di comunicare al Sdi informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Infine, sono state integrate le istruzioni sul Tipo Documento TD28, che, come chiarito dall'Agenzia nel Forum di ItaliaOggi di gennaio 2023, va utilizzato anche per comunicare al Sdi le fatture ricevute da soggetti esteri che hanno addebitato l'Iva.

Le specifiche tecniche così aggiornate saranno valide dal 1° febbraio 2024, come segnalato dall'Agenzia nell'area tematica del proprio sito che raccoglie norme, prassi e istruzioni sulla fatturazione elettronica.

**Falsi esportatori abituali.** Con i commi da 1079 a 1083 dell'art. 1 della citata legge n. 178/2020 sono state introdotte ulteriori misure di contrasto dell'indebito utilizzo dell'agevolazione degli acquisti senza pagamento dell'imposta contemplata dalla legge sull'Iva per i c.d. esportatori abituali. È stato previsto, in particolare, che l'amministrazione effettua analisi di rischio per riscontrare la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione, nonché le conseguenti attività di controllo finalizzate all'inibizione del rilascio e

all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. In caso di esito positivo dei controlli, al contribuente è impedita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia; inoltre, il Sdi non consentirà l'emissione di fatture elettroniche senza addebito dell'Iva ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c), del dpr 633/1972, qualora riportino il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, che ha reso operative le suddette disposizioni dal 1° gennaio 2022, dispone tra l'altro che le dichiarazioni d'intento che risultano essere state rilasciate illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione che il fornitore è tenuto ad eseguire. All'emittente, inoltre, è inibita la possibilità di trasmettere altre dichiarazioni d'intento all'Agenzia, che saranno scartate con sintetica motivazione. Ai suddetti fini, è stato previsto che i fornitori, nelle fatture emesse senza addebito dell'Iva sulla base della dichiarazione d'intento e riportanti, in luogo dell'Iva, il codice natura 3.5, devono compilare un blocco 2.2.1.16, AltriDatiGestionali, per ciascuna dichiarazione, valorizzando i singoli campi come segue:

- nel campo 2.2.1.16.1, TipoDato, deve essere riportata la dicitura "INTENTO"

- nel campo 2.2.1.16.2, RiferimentoTesto, devono essere riportate le due sequenze del protocollo della dichiarazione d'intento

- nel campo 2.2.1.16.4, RiferimentoData, deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia e contenente il suddetto protocollo.

A completamento della procedura, nelle specifiche tecniche è stato ora inserito il codice errore 00477, che dal 1° febbraio prossimo contrassegnerà l'avvenuto scarto, da parte del Sdi, della "fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c). dpr 26 ottobre 1972, n. 633, con dichiarazione d'intento invalidata".

**Produttori agricoli.** Quanto ai produttori agricoli che applicano il regime speciale, le nuove specifiche tecniche prevedono la facoltà di trasmettere al Sdi, nell'ambito dei "dati gestionali", le seguenti informazioni utili per l'esecuzione automatizzata delle liquidazioni periodiche:

- la stringa "ALI-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della tabella A allegata al dpr n. 633/1972 (in questo caso deve essere valorizzato anche l'elemento RiferimentoNumero con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti ceduti);

- la stringa "NO-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della predetta Tabella A, alle quali si applicano le normali aliquote

- la stringa "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis del dpr n. 633/1972, in modo da fruire della detrazione forfettaria senza necessità di adottare contabilità separate.

—© Riproduzione riservata—

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1746

